



n. 046 – del 04/11/2020

Variazione al Regolamento Gara e alla Regolamentazione Straordinaria

Si comunica che con delibera del Presidente n. 59/2020 del 04 Novembre 2020, in considerazione della delicata situazione epidemiologica che si registra nel paese, soggetta a continue variazioni per le quali non è sempre possibile prevedere relativi adeguamenti normativi federali in tempi ottimali, sono state approvate le variazioni al Regolamento Gara e alla Regolamentazione Straordinaria per il rinvio delle gare come riportate di seguito:

HOCKEY INLINE - REGOLAMENTO GARE

Art. 6) Rinuncia a gara

Il sodalizio che rinuncia alla disputa di una gara, ~~oltre al pagamento dell'ammenda nella misura di quella annualmente stabilita~~, subirà la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-5, oltre alla penalizzazione di tre punti in classifica.

~~Gli organi competenti possono non infliggere l'ammenda quando la rinuncia sia stata determinata da gravi motivi di forza maggiore.~~ Qualora il sodalizio rinunciario non abbia notificato la rinuncia all'organo competente e al sodalizio avversario, almeno ~~tre~~ **giorni 48 ore prima dell'inizio dello svolgimento** dell'incontro, ~~dovrà potrà essere obbligato a~~ corrispondere al sodalizio avversario un indennizzo, nella misura annualmente stabilita dal consiglio federale.

~~Il sodalizio che, per la seconda volta nel corso dello stesso campionato, rinunci a disputare una gara o non si presenti in campo entro il termine stabilito nel successivo Art.8 oppure si ritiri nel corso dell'incontro, è escluso dal campionato con tutte le conseguenze previste nel successivo Art.20.~~

Negli incontri che prevedono la formula dell'eliminazione diretta, a concentramento o play off, il sodalizio che rinuncia alla disputa di una gara in aggiunta alle sanzioni di cui al primo capoverso del presente articolo, è altresì eliminato dalla manifestazione cui stava prendendo parte.

~~Norma particolare in attività giovanile-femminile~~

~~Se una squadra senza giustificato e preventivato motivo non si presenta per una disputa di gara regolarmente messa in calendario dall'organizzatore subirà la perdita della stessa con il punteggio di 0-5 oltre ad un punto di penalizzazione in classifica. Nel caso la stessa squadra in oggetto non si presentasse o reiterasse il suo comportamento rinunciario in occasione di una successiva gara (vale a dire sommasse due distinte mancate dispute di gara), sarà esclusa dall'attività di competenza con tutte le~~

~~conseguenze previste nel successivo art. 20. Analogo provvedimento, sarà assunto per abbandono e/ ritiro a gara iniziata.~~

~~Nota. Nel caso di gare previste con la formula del concentramento la squadra assente o rinunciataria sarà considerata perdente in tutti gli incontri previsti nel concentramento, e avrà tanti punti di penalizzazione quante sono le gare perse. Sarà però considerata come assente in un solo turno di campionato senza quindi avere l'aggravio dell'esclusione dal campionato (che sarà sanzionata alla successiva rinuncia)~~

REGOLAMENTAZIONE STRAORDINARIA PER IL RINVIO DELLE GARE

All'articolo 3 della regolamentazione straordinaria per il rinvio e il recupero delle partite dovuti a covid19 (protocollo gare) è aggiunto il seguente comma:

"L'ufficio gestione campionati (o il ST regionale gestore dei campionati per le attività giovanili) può disporre d'ufficio il rinvio di una partita a fronte di situazioni che mettano a rischio la salute dei tesserati, anche in assenza di provvedimenti già assunti dalle autorità di sanità pubblica".


Il Segretario Generale
(Angelo lezzi)